



# COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi Amministrativi – SEGRETERIA GENERALE

[www.comune.monigadelgarda.bs.it](http://www.comune.monigadelgarda.bs.it)

2

N. 02/2010 del Registro delle Ordinanze

prot. 0000060

**OGGETTO: ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PER L'ANNO 2010.**

**IL SINDACO**  
*(Lorella Lavo)*

## **RICHIAMATI:**

- *la L.R. 24/12/2003 n. 30 e in particolare l'art. 17 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa alla fissazione dei limiti degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;*
- *la D.G.R. 23/01/2008 n. 8/6495 e in particolare gli artt. 13,14, 15, 16;*
- *l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*
- *lo Statuto Comunale;*
- *il DPR 24/07/1977 n. 616;*

In attesa dell'emanazione di appositi regolamenti in materia di rilascio di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e in materia di controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico,

## **DISPONE**

che l'orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è stabilito come di seguito specificato:

### **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. in locali aperti al pubblico;
2. presso il domicilio del consumatore;
3. in locali non aperti al pubblico esclusi i circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001;
4. su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R. 15/2000;

### **ART. 2 - ORARIO GIORNALIERO**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro le seguenti fasce, così come individuate dall'art. 13 della D.G.R. 23/01/2008 n. 8/6495:



# COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi Amministrativi – SEGRETERIA GENERALE

[www.comune.monigadelgarda.bs.it](http://www.comune.monigadelgarda.bs.it)

Denominazioni di esercizio	Orario di apertura (si intende che non può avvenire prima dello orario indicato)	Orario di chiusura (si intende che non può avvenire oltre l'orario indicato)
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza"	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo



# COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi Amministrativi – SEGRETERIA GENERALE

[www.comune.monigadelgarda.bs.it](http://www.comune.monigadelgarda.bs.it)

i) disco-bar, piano bar, american - bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;	Ore 7.00	Ore 3.00 del giorno successivo
l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;	Ore 7.00	Ore 3.00 del giorno successivo
m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.	Ore 7.00	Ore 3.00 del giorno successivo

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo.

## ART. 3 - ORARI DELLE ATTIVITA' A CARATTERE MISTO

Gli esercizi che, congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizio osservano l'orario previsto per l'attività prevalente; il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

## ART. 4 - GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande **non sono tenuti all'obbligo della giornata di riposo settimanale** ma, a discrezione del titolare, qualora lo vogliano, possono osservare una o più giornate di riposo settimanale.

## ART. 5 - DEROGHE

Sono autorizzate deroghe ai limiti massimi di attività di cui all'art. 1 nelle seguenti occasioni:

- Ricorrenze natalizie (dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo): possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3;
- 31 dicembre: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 5.00;
- Carnevale: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3.00;
- Feste patronali e manifestazioni locali: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3.



# COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi Amministrativi – SEGRETERIA GENERALE

[www.comune.monigadelgarda.bs.it](http://www.comune.monigadelgarda.bs.it)

## ART. 6 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono:

- a) comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato con l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede;
- b) rendere noto al pubblico l'orario adottato con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
- c) comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;
- d) osservare l'orario prescelto;
- e) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

## ART. 7 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione localizzate:

1. nelle aree di servizio lungo le autostrade;
2. all'interno delle stazioni ferroviarie e aeroportuali;
3. nelle attività ricettive, limitatamente alla somministrazione ai soli alloggiati;
4. nei circoli autorizzati ai sensi del D.P.R. 235/2001;
5. durante il periodo di svolgimento di mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi della L.R. 30/2002;
6. nei cinema, teatri, stadi.

Resta altresì esclusa dal rispetto delle presenti disposizioni sugli orari la somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali non adibiti in modo esclusivo a tale attività.

## ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20 della L.R. 30/2003, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

Gli orari prescelti dall'esercente possono essere modificati dal Sindaco, con provvedimento motivato. In particolare, qualora dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande, derivi disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco può disporre l'anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.



# COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi Amministrativi – SEGRETERIA GENERALE

[www.comune.monigadelgarda.bs.it](http://www.comune.monigadelgarda.bs.it)

## ART. 9 - ORDINE PUBBLICO

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.

Inoltre è vietato l'uso degli strumenti ed apparecchi sonori all'esterno dei locali dopo le ore 23.00. Questi comunque devono essere tenuti ad un volume adeguato ai limiti previsti dalle normative vigenti.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'aperto, sia su area pubblica che privata, non può avvenire oltre le ore 24.00, se non espressamente autorizzata dal Sindaco su istanza motivata e previo verifica degli organi di vigilanza.

Dalle ore 01.00, è vietata qualsiasi somministrazione di alcolici anche all'interno dei locali.

Il titolare dell'autorizzazione risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente articolo ed in caso di inosservanza, oltre alla normativa di legge in vigore, sarà presa in considerazione l'opportunità di ridurre gli orari di chiusura del locale pubblico.

## ART. 10 - SANZIONI

I contravventori alle presenti norme sono puniti ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge Regionale 30/2003 e precisamente, ai sensi dell'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del R.D. 773/1931: sanzione da € 155,00 a € 1.033,00 ed eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi.


L'inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale).

Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 e dalla L.R. 90/1983.

Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi ed ha decorrenza dal giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale li 05.01.2010



IL SINDACO  
(*Lorella Lavo*)

Publicato all'Albo Pretorio  
dal 11.01.10 al 16.01.10

li 11.01.10  
MESSO NOTIFICATORE



